



Organismo di Ispezione

Manuale del Sistema di Gestione

MGQ

All.3

Codice Deontologico

Stato del documento

<i>REV.</i>	<i>DATA</i>	<i>Sez. Rev.</i>	<i>MOTIVO</i>
00	2021-05-11	-----	Prima emissione. Accredитamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

REDATTO :

Responsabile Tecnico:

Tatiana Lori

APPROVATO :

Amministratore Unico:

Luana La Terra



Organismo di Ispezione

Manuale del Sistema di Gestione

MGQ

All.3

INDICE

1. Scopo e campo di applicazione	3
2. Principi e codice di condotta.....	3
3. Divieti	4
4. Tutela delle informazioni e della proprietà intellettuale	5
5. Violazioni del codice etico	5
6. Sanzioni	6
7. Responsabilità.....	6



1. Scopo e campo di applicazione

Il presente documento ha lo scopo di definire comportamenti etici per il personale ed i gli ispettori (verificatori) dell'Organismo di Ispezione MT Italia (Odl).

Tutto il personale coinvolto nelle attività dell' Odl prende conoscenza del presente documento e si impegna a rispettarlo sottoscrivendo la dichiarazione di imparzialità e riservatezza.

2. Principi e codice di condotta

Il personale coinvolto si impegna a:

- non compiere azioni lesive, per qualsiasi aspetto, dell'immagine o interessi dei clienti e/o dell'Odl;
- fornire piena collaborazione a qualsiasi inchiesta formale su infrazioni del presente Codice avviate dal UNIONCAMERE, Camere di Commercio o da ACCREDIA o per risolvere specifici casi di reclami/ricorsi;
- soddisfare tutti gli impegni stipulati in maniera formale o contrattuale;
- non svolgere direttamente o indirettamente attività in conflitto (vendita e assistenza dei sistemi di misura degli strumenti che vengono sottoposti a verifica periodica) per l'intera durata della collaborazione con l'odl;
- segnalare eventuali situazioni di incompatibilità o possibile conflitti di interesse;
- evidenziare eventuali reclami pervenuti dalle parti interessate;
- comportarsi in modo scrupolosamente leale ed indipendente da condizionamenti di qualsiasi natura che possano influenzare il proprio operato sia verso il Cliente sia verso i collaboratori con cui si opera;
- rispettare tutte le leggi o regolamenti vigenti con particolare riferimento a quelli relativi alla prestazione di servizi;
- non accettare parcelle, omaggi o favori di qualsiasi natura dai clienti, da loro rappresentanti o da qualsiasi altra persona interessata, né utilizzare la propria funzione di tecnico/ispettore dell'Odl per ottenere vantaggi di alcun genere;
- fare presente all'Amministratore Unico o al Responsabile Tecnico dell'Odl eventuali relazioni o interessi che sussistano con il cliente oggetto di verifica, prima di assumere incarichi nei confronti della stessa;
- mantenere l'assoluta riservatezza verso terzi (segreto professionale) su qualsiasi informazione riguardante il cliente ed i risultati delle verifiche, fatti comunque salvi gli obblighi di leggi o regolamenti vigenti;



- non indurre il cliente ad una non corretta interpretazione del ruolo dell'Odl o del significato delle verifiche periodiche e dei conseguenti rapporti di Ispezione;
- non indurre il cliente a ritenere dovuto il giudizio di conformità sull'oggetto della verifica.

In modo particolare gli Ispettori (Verificatori) si impegnano anche a:

- non avere partecipazioni societarie presso clienti o società ad essi collegate presso i quali svolgono attività di verifica periodica;
- non compromettere la propria imparzialità a causa di timori di rimostranze da parte del cliente nel caso di segnalazione di non conformità;
- a svolgere le verifiche nel rispetto della regola dell'arte ed in conformità ai requisiti indicati nell'allegato III della scheda A del DM 93/2017 e alla richiamata UNI EN 455001 e OIML R76

3. Divieti

Non è consentito offrire e ricevere forme di regalo o beneficio che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali e di cortesia, o che possano essere intese come strumento per acquisire trattamenti di favore nell'ambito dello svolgimento delle attività lavorative. Non è tollerato alcun tipo di comportamento corruttivo nei confronti dei pubblici ufficiali, funzionari o dipendenti della Amministrazione Pubblica, di Autorità e Istituzioni pubbliche, in qualsiasi forma o modo. Le norme che regolamentano la materia nelle singole legislazioni nazionali devono essere strettamente osservate. Le norme sopra menzionate non possono essere eluse ricorrendo a terzi. Per omaggio si intendono anche benefici quali, ad esempio, offerta di partecipazione a corsi di formazione o promesse di lavoro. In particolare, nello svolgimento dell'attività ispettiva il comportamento dei ispettori deve essere improntato al massimo rigore e integrità, soprattutto rispetto ad ogni eventuale offerta di benefici da parte delle Organizzazioni oggetto di verifica, in particolare qualora l'Ente verificato sia una P.A. od un Ente Pubblico Economico.

L'Odl agisce sul mercato in modo leale, astenendosi da comportamenti di abuso di posizione dominante o che possano compromettere la libera concorrenza. (Rif. Art. 513 del C.P. Turbata libertà dell'industria o del commercio).

L'Odl opera con la massima trasparenza a livello amministrativo e contabile, garantendo veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni relative ad ogni registrazione contabile, in particolare per quanto attiene agli adempimenti relativi al bilancio e ai documenti collegati. Al fine di impedire un uso distorto dei fondi aziendali o la registrazione di transazioni fittizie, per ogni operazione viene conservata un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, tale da consentire l'effettuazione di controlli che accertino le caratteristiche, le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione. A tale fine tutto il personale deve attenersi a quanto specificatamente stabilito dai criteri di Contabilità aziendale adottati. L'Odl cura la tempestiva elaborazione di rendiconti finanziari



periodici, in modo che siano completi, accurati, attendibili e comprensibili, secondo quanto richiesto al p.to 9 del Decreto n° 93/2017 (“Elenco titolari strumenti di misura”) e secondo quanto richiesto dall’RG 01-04 di Accredia al par.1.10: “Obbligazioni a carico dell’Odl”.

Ogni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali utilizzando in modo corretto e responsabile gli strumenti a lui affidati ed evitandone un uso improprio.

Nell’effettuazione del proprio lavoro ogni ispettore/verificatore segue i seguenti criteri, in particolare nel rapporto con il Cliente:

- Cortesia
- Disponibilità a fornire informazioni in merito all’attività di verifica che sta svolgendo
- Rispetto dei tempi assegnati
- Capacità a seguire correttamente i criteri dettati dalle procedure dell’Odl in merito alle verificazioni periodiche
- Capacità a chiarire eventuali dubbi del Cliente in merito all’attività di verifica periodica che sta svolgendo

4. Tutela delle informazioni e della proprietà intellettuale

Le informazioni aziendali di qualsiasi natura (commerciale, finanziaria, tecnologica, ecc.) rappresentano un bene che l’Odl intende proteggere. È quindi fatto divieto di rivelare a persone non autorizzate (all’interno e/o all’esterno dell’Odl) informazioni che possano mettere a rischio il patrimonio professionale e commerciale dell’Odl, divulgando documenti e procedure interne all’Azienda. L’Odl ritiene di assoluta priorità proteggere la proprietà intellettuale (marchi, programmi informatici, ecc.) con ogni mezzo legale a disposizione. Allo stesso modo le informazioni ricevute da terzi sono trattate dall’Odl nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati. A tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni che sono descritte nel DPS (Documento Programmatico per la Sicurezza ex D.Lgs. 196/03, in base alla normativa attualmente vigente)

I rapporti e le comunicazioni con i clienti dell’Odl sono improntati alla massima correttezza e al rispetto delle normative vigenti, ivi incluse tutte le regole in materia di accreditamento, senza alcun ricorso a pratiche commercialmente scorrette.

5. Violazioni del codice etico

L’osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei collaboratori. Essa deve altresì considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali



assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con l'Odl. Il Responsabile di dell'Odl ha la responsabilità di far sì che le proprie aspettative di condotta nei confronti dei collaboratori siano da questi comprese e messe in pratica. Il Responsabile dell'Odl, pertanto, deve assicurare che gli impegni espressi nel Codice vengano attuati dai vari responsabili interni.

Allo scopo di garantire l'effettiva applicazione del Codice, l'Odl richiede a tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali casi di inosservanza del presente Codice di effettuare una segnalazione al Responsabile dell'Odl.

6. Sanzioni

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e di Comportamento e nelle procedure aziendali compromette il rapporto di fiducia tra l'Odl e chiunque commetta la violazione. Le violazioni, una volta accertate, saranno perseguite con tempestività, attraverso l'adozione, compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente (Contratto Collettivo di settore e/o Codice Civile), dei provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionali alla violazione, indipendentemente dalla eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato e per i quali l'Odl assicura una pronta segnalazione all'Autorità Giudiziaria. I provvedimenti disciplinari per le violazioni del presente Codice sono adottati dall'Odl di Vigilanza in linea con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali. Tali provvedimenti possono comprendere anche l'allontanamento dall'Odl di ispezione dei responsabili di tali condotte illecite.

Il presente Codice è approvato da tutto il personale che opera nell'Odl e portato a conoscenza di qualsiasi altro soggetto terzo che possa agire per conto dell'Odl. Tutti i citati soggetti sono tenuti ad apprendere e a rispettarne i contenuti.

7. Responsabilità

La responsabilità per l'applicazione del presente codice e dell'adozione di tutte le contromisure necessarie è del Responsabile dell'Odl, che definirà le misure di volta in volta necessarie.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO